

tribunale Violato l'obbligo di sicurezza

Docente travolta da uno scolaro: la Provincia deve risarcirla

La Provincia è stata condannata a risarcire una maestra che è stata travolta e gettata a terra da un alunno disabile. La scuola, nonostante le continue richieste sia da parte degli insegnanti che dei genitori, non aveva aumentato il numero di ore di sostegno per l'alunno. Secondo il giudice del lavoro Giorgio Flaim è stato violato l'obbligo di sicurezza nell'ambiente di lavoro». La **Uil**: sentenza importante.

[a pagina 6](#)

Mercoledì 26 Ottobre 2022 CORRIERE DEL TRENINO PAG 6

Alunno travolge e ferisce la docente. La Provincia dovrà pagare i danni

Il bimbo è disabile, servivano più ore di sostegno. Il giudice: violato l'obbligo di sicurezza

Dafne Roat

TRENTO Tutti in fila pronti per partire. Era una giornata fredda, il 17 novembre 2015, gli alunni si erano già infilati giacconi e cappotti pronti per raggiungere a piedi la filiale della cassa rurale di Trento. Un centinaio di metri più un là, non c'era tanta strada da fare. Una visita organizzata dalla scuola nell'ambito del programma didattico. In fila c'era anche lui, 10 anni, e un carattere difficile, complicato da contenere. Così all'improvviso si allontana dai compagni, inizia a correre nell'atrio, spintona gli altri bambini. La preoccupazione degli insegnanti è palpabile, tutti conoscono i problemi dell'alunno che era arrivato a inizio anno dal Friuli Venezia Giulia, con un disagio ampiamente certificato.

Ma quel giorno il piccolo con bisogni educativi speciali, non aveva a fianco l'insegnante di sostegno. Così la maestra si avvicina e cerca di tranquillizzarlo, il bimbo non ascolta e continua a correre, a quel punto la docente cerca di trattenerlo, ma è incontenibile e la travolge e la fa cadere a terra. Una caduta rovinosa, il braccio rotto e il lungo periodo in ospedale.

È la cronaca di un infortunio annunciato. Gli insegnanti avevano infatti più volte fatto presente il problema alla scuola e al dirigente scolastico. Gli stessi genitori, pur convinti dell'importanza di agevolare l'inclusione e l'integrazione, ma preoccupati per la situazione, avevano chiesto di indire un'assemblea di classe per discutere della situazione. Niente da fare. Quell'infortunio si sarebbe potuto evitare, ne sono convinti i docenti e lo è anche il giudice del lavoro Giorgio Flaim che, con una sentenza depositata nei giorni scorsi, ha condannato la Provincia a pagare alla docente sia il danno biologico, che quello non patrimoniale, determinato dal pregiudizio all'incapacità lavorativa. Nell'infortunio la maestra, assistita dall'avvocato Angelo

Zamagni, ha riportato un danno biologico permanente pari al 9%. L'insegnante dopo l'infortunio si era rivolta alla **uil** Scuola.

Secondo il giudice non ci sono dubbi sul fatto che l'infortunio, avvenuto nell'istituto comprensivo cittadino, è collegato «alle condotte colpose – scrive in sentenza – tenute in tale occasione dall'ente Provincia e consistente nell'obbligo di sicurezza». In particolare Piazza Dante avrebbe dovuto predisporre «misure preventive idonee a evitare il compimento da parte dell'alunno di inconsulti atti di violenza ai danni di dipendenti». Una pronuncia importante, che farà scuola. Il giudice Flaim stabilisce un principio importante che va declinato anche nel mondo della scuola secondo il quale qualsiasi lavoratore deve poter svolgere il proprio impiego in un luogo sicuro. Le tre ore di sostegno assegnate all'alunno non potevano essere sufficienti per arginare una situazione diventata ormai «ingestibile», nonostante il grande impegno delle insegnanti per cercare di arginare la carenza di ore di sostegno.

«Il dirigente scolastico – osserva l'avvocato Zamagni nel ricorso – vista la situazione in cui versava la classe aveva il potere-dovere di ridistribuire le ore di sostegno già concesse alla scuola. Le esplosioni di rabbia dell'alunno – ricorda – erano frequenti e vedevano come vittime i compagni che diverse volte sono finiti al pronto soccorso e gli insegnanti». Ma per la Provincia la colpa sarebbe della stessa insegnante in quanto avrebbe «posto in essere un'azione di contenimento fisico non adeguata e prudente». La maestra avrebbe quindi dovuto lasciar fare e apporre una nota sul registro? «Appare legittimo nutrire forti dubbi – si legge ancora in sentenza – che una nota sul registro di classe avrebbe dissuaso l'alunno a uscire dalla fila». In sintesi per il giudice Flaim non ci sono dubbi sulla responsabilità della Provincia che avrebbe dovuto garantire un luogo di lavoro sicuro.

«Una sentenza importante – sottolinea il segretario della **uil** Scuola, Pietro di Fiore – in quella scuola per mesi non si è fatto nulla. Appena accaduto l'incidente il dirigente si è mosso assumendo personale in più. A riprova dell'inadempienza che poi è stata diretta causa dell'incidente occorso. Questa azione legale – aggiunge – è stata fortemente sostenuta dalla **uil** Scuola ed è di straordinaria importanza. Il benessere, la tutela della salute delle persone è compito del dirigente scolastico e l'amministrazione provinciale sarà tenuta a rispondere delle inadempienze».

Alunno travolge e ferisce la docente La Provincia dovrà pagare i danni

Il bimbo è disabile, servivano più ore di sostegno. Il giudice: violato l'obbligo di sicurezza

TRENTO Tutti in fila pronti per partire. Era una giornata fredda, il 17 novembre 2015, gli alunni si erano già infilati giacconi e cappotti pronti per raggiungere a piedi la filiale della cassa rurale di Trento. Un centinaio di metri più in là, non c'era tanta strada da fare. Una visita organizzata dalla scuola nell'ambito del programma didattico. In fila c'era anche lui, 10 anni, e un carattere difficile, complicato da contenere. Così all'improvviso si allontana dai compagni, inizia a correre nell'atrio, spinto dagli altri bambini. La preoccupazione degli insegnanti è palpabile, tutti conoscono i problemi dell'alunno che era arrivato a inizio anno dal Friuli Venezia Giulia, con un disagio ampiamente certificato.

Ma quel giorno il piccolo con bisogni educativi speciali, non aveva a fianco l'insegnante di sostegno. Così la maestra si avvicina e cerca di tranquillizzarlo, il bimbo non ascolta e continua a correre, a quel punto la docente cerca di trattenerlo, ma è incontenibile e la travolge e la fa cadere a terra. Una caduta rovinosa, il braccio rotto e il lungo periodo in ospedale.

È la cronaca di un infortunio annunciato. Gli insegnanti avevano infatti più volte fatto

presente il problema alla scuola e al dirigente scolastico. Gli stessi genitori, pur convinti dell'importanza di agevolare l'inclusione e l'integrazione, ma preoccupati per la situazione, avevano chiesto di indire un'assemblea di classe per discutere della situazione. Niente da fare. Quell'infortunio si sarebbe potuto evitare, ne sono convinti i docenti e lo è anche il giudice del lavoro Giorgio Flaim che, con una sentenza depositata nei giorni scorsi, ha condannato la Provincia a pagare alla docente sia il danno biologico, che quello non patrimoniale, determinato dall'pregiudizio all'incapacità lavorativa. Nell'infortunio la maestra, assistita dall'avvocato Angelo Zamagni, ha riportato un danno biologico permanente pari al 9%. L'insegnante dopo l'infortunio si era rivolta alla Uil Scuola.

Secondo il giudice non ci sono dubbi sul fatto che l'infortunio, avvenuto nell'istituto comprensivo cittadino, è collegato «alle condotte colpose — scrive in sentenza — tenute in tale occasione dall'ente Provincia e consistente nell'obbligo di sicurezza». In particolare Piazza Dante avrebbe dovuto predisporre «misure preventive idonee a



Tribunale L'infortunio di una docente è finito sul tavolo del giudice

evitare il compimento da parte dell'alunno di inconsulti atti di violenza ai danni di dipendenti». Una pronuncia importante, che farà scuola. Il giudice Flaim stabilisce un principio importante che va declinato anche nel mondo della scuola secondo il quale qualsiasi lavoratore deve poter svolgere il proprio impiego in un luogo sicuro. Le tre ore di

Il sindacato

La Uil Scuola:
«Sentenza importante
L'incidente è il frutto
di inadempienze»

sostegno assegnate all'alunno non potevano essere sufficienti per arginare una situazione diventata ormai «ingestibile», nonostante il grande impegno delle insegnanti per cercare di arginare la carenza di ore di sostegno.

«Il dirigente scolastico — osserva l'avvocato Zamagni nel ricorso — vista la situazione in cui versava la classe aveva il potere-dovere di redistribuire le ore di sostegno già concesse alla scuola. Le esplosioni di rabbia dell'alunno — ricorda — erano frequenti e vedevano come vittime i compagni che diverse volte sono finiti al pronto soccorso e gli insegnanti». Ma per la Provin-

cia la colpa sarebbe della stessa insegnante in quanto avrebbe «posto in essere un'azione di contenimento fisico non adeguata e prudente». La maestra avrebbe quindi dovuto lasciar fare e apporre una nota sul registro? «Appare legittimo nutrire forti dubbi — si legge ancora in sentenza — che una nota sul registro di classe avrebbe dissuasato l'alunno a uscire dalla fila». In sintesi per il giudice Flaim non ci sono dubbi sulla responsabilità della Provincia che avrebbe dovuto garantire un luogo di lavoro sicuro.

«Una sentenza importante — sottolinea il segretario della Uil Scuola, Pietro di Fiore — in quella scuola per mesi non si è fatto nulla. Appena accaduto l'incidente il dirigente si è mosso assumendo personale in più. A riprova dell'inadempienza che poi è stata diretta causa dell'incidente occorso. Questa azione legale — aggiunge — è stata fortemente sostenuta dalla Uil Scuola ed è di straordinaria importanza. Il benessere, la tutela della salute delle persone è compito del dirigente scolastico e l'amministrazione provinciale sarà tenuta a rispondere delle inadempienze».

Dafne Roat
© RIPRODUZIONE RISERVATA